

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1964

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 26 settembre 1947, n. 1047, concernente la vigilanza sull'Unione italiana dei ciechi

Il decreto legislativo 26 settembre 1947, n. 1047, col quale è stata riconosciuta alla Unione italiana dei ciechi, eretta in Ente morale con regio decreto 29 luglio 1923, numero 1789, la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei minorati della vista presso le pubbliche Amministrazioni e presso gli enti che hanno per scopo l'assistenza dei ciechi, prevede al primo comma dell'articolo 3 che i compiti di vigilanza sull'Unione sono esercitati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale ne approva i bilanci.

La legge 9 agosto 1954, n. 632, istitutiva dell'Opera nazionale per i ciechi civili, nello

stabilire che l'Opera stessa è istituzionalmente posta sotto la vigilanza del Ministero dell'interno, ha peraltro inteso unificare presso l'Amministrazione dell'interno le attività operanti nel settore.

A tal fine, l'unito disegno di legge prevede, in coordinamento con la nuova disciplina della materia, il trasferimento al predetto Ministero dei compiti di vigilanza esercitati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sull'Unione italiana dei ciechi. In tal modo viene soddisfatta un'esigenza ch'è stata anche segnalata dalla Corte dei conti nella relazione al Parlamento sui due enti in parola.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 settembre 1947, n. 1047, è modificato come segue:

« L'Unione italiana dei ciechi è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'interno, che ne approva i bilanci ».